

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

Roma, 17 luglio 2012

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso si inserisce nell'ambito di un più ampio contesto europeo ed internazionale di riordino del settore finanziario, di razionalizzazione della relativa disciplina e di potenziamento della vigilanza, vista la fondamentale rilevanza sistemica del settore;

ricordato che in forza della delega legislativa conferita al Governo con l'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, Legge comunitaria 2008, è stato emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;

considerato che la stessa legge comunitaria 2008, altresì, delega il Governo all'emanazione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive ivi elencate, tra i quali anche il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/48/CE, di disposizioni correttive ed integrative dei decreti stessi, e che in forza di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 18 dicembre 2010, n. 218, recante un primo intervento correttivo al predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, finalizzato a far fronte alle criticità emerse in sede di prima applicazione, tra cui quelle derivanti dalle differenze esistenti tra le varie categorie di soggetti operanti nel settore finanziario;

considerato che in forza della medesima delega il Governo ha provveduto ad elaborare un nuovo intervento correttivo, finalizzato a pervenire ad una regolamentazione organica e funzionale del settore del credito al consumo, eliminando numerosi errori e refusi e introducendo disposizioni, anche di semplificazione, dirette, in particolare: a consentire l'effettiva operatività dei previsti organismi di vigilanza sui confidi, sugli operatori di microcredito, sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi; ad allineare l'attività di Poste Italiane all'operatività concessa dall'attuale normativa alle banche, compresa l'attività di incarichi ad agenti e

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

mediatori assicurativi; ad assicurare la coerenza della normativa anche con la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento; a correggere la disciplina sulle incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settore finanziario e quelle del settore assicurativo; ad allineare la normativa antiriciclaggio alla nuova articolazione degli intermediari finanziari; a prevedere l'applicabilità della normativa anche ai prestiti concessi in cambio di cessione di quote di stipendio o di pensione, al fine di favorire la trasparenza e la correttezza nell'erogazione di tali finanziamenti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo con eventuali disposizioni di attuazione della direttiva 2011/90/UE che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE, e il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2012, considerato che l'articolo 2, lettera *f*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, stabilisce che “nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega”;

in relazione all'articolo 29, diretto ad assimilare l'istituto della “cessione del quinto” alla disciplina relativa al credito ai consumatori, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), si ritiene opportuno che la disposizione di cui al comma 2 del capoverso “Art. 6-*bis*” – relativa ai casi in cui i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o pensione (ovvero banche e intermediari finanziari, tra cui Poste Italiane S.p.A.) facciano ricorso a soggetti terzi per la distribuzione di tale servizio – si riferisca direttamente alla categoria degli “intermediari del credito”, come definita all'articolo 121, lettera *h*), del TUB.

Simonetta Licastro Scardino